

News del 08.03.2024

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

AL VIA LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL 5 PER MILLE 2024

PREMESSA

A partire dal 6 marzo e fino al 10 aprile 2024, le Associazioni Sportive Dilettantistiche in possesso dei requisiti previsti dal DPCM 23 aprile 2020 possono presentare le domande di iscrizione al 5 per mille per l'anno 2024.

Non sono invece tenute a ripresentare la domanda di iscrizione le Asd già ammesse lo scorso anno, che risultino presenti nell'elenco permanente 2024 costituito dalle associazioni sportive dilettantistiche ammesse al beneficio del 5 per mille nell'anno 2023 e pubblicato dal Coni sul proprio sito istituzionale in data 9 febbraio 2024 ([elenco permanente 2024](#)).

Le associazioni escluse dall'elenco permanente 2024 possono presentare ricorso alla Giunta Nazionale del CONI **entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco 2023, cioè fino all'11 marzo 2024**, via PEC all'indirizzo pi_organismisportivi@cert.coni.it o tramite raccomandata a/r all'Ufficio Riconoscimento ai fini sportivi, Foro Italo, Piazza Lauro de Bosis n.15 - 00135 Roma.

Sono tenute a presentare la domanda di iscrizione al 5 per mille per l'anno 2024, le associazioni sportive dilettantistiche di nuova costituzione e quelle che non si sono iscritte o non possedevano i requisiti richiesti.

Le **associazioni sportive dilettantistiche** trasmettono l'istanza di accreditamento a partire dal giorno **6 marzo 2024**, esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati.

L'iscrizione deve essere trasmessa entro il 10 aprile 2024. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

Gli elenchi provvisori degli enti iscritti saranno pubblicati dal CONI entro il **20 aprile** sul sito www.coni.it. Per ciascun soggetto sarà riportata l'indicazione della denominazione, del codice fiscale e della sede legale risultanti nell'Anagrafe Tributaria.

Le correzioni di eventuali errori rilevati nell'elenco potranno essere richieste, all'Ufficio del CONI territorialmente competente, non oltre il **30 aprile** dal legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero da un suo incaricato munito di formale delega.

REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Chi può presentare la domanda

Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale possono partecipare al riparto del 5 per mille per l'anno 2024.

In particolare, le ASD, per poter essere ammesse al beneficio, devono possedere i seguenti requisiti:



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



- costituzione ai sensi dell'art. 90 L. 289/2002, oggi ex Dlgs 36/2021;
- affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI o dal CIP e iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;
- presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile;
- effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Quali ASD devono presentare la domanda nel 2024

Sono tenute a presentare la domanda in via telematica quelle di nuova costituzione e quelle che nel 2023 non si sono iscritte o non possedevano i requisiti richiesti dalla legge.

Quando e come si presenta la domanda

Le associazioni sportive dilettantistiche possono predisporre l'istanza di accreditamento a partire dal giorno **6 marzo 2024**, utilizzando il [modello - pdf](#) e il [software](#) specifici.

L'istanza va trasmessa esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati. Per le modalità di accesso ai servizi telematici si rinvia all'apposita sezione "[Come accedere ai servizi online dell'Agenzia delle entrate](#)"

La domanda deve essere trasmessa entro il 10 aprile 2024.

Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

Nel caso siano pervenute più domande per lo stesso ente, viene considerata valida l'ultima trasmessa e accolta dal sistema.

La domanda contiene l'autocertificazione resa dal rappresentante legale dell'ente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei requisiti.

Di conseguenza l'ente richiedente non è tenuto a presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell'attestazione dei requisiti per l'accesso al contributo.

Ricezione domanda e verifica dati – annullamento domanda

A fronte della domanda di iscrizione al 5 per mille, correttamente presentata e accolta dal sistema, viene rilasciata un'attestazione di avvenuta ricezione con l'indicazione della denominazione, della sede del soggetto iscritto e della natura giuridica come risulta nell'Anagrafe Tributaria.

Nel caso di discordanza fra denominazione, sede e/o natura giuridica dell'ente e quelle risultanti dall'Anagrafe Tributaria, riportate nella comunicazione di avvenuta ricezione, sarà cura della ASD comunicare tempestivamente le variazioni intervenute utilizzando i modelli anagrafici di seguito indicati:

- soggetti titolari di partita IVA: modello AA7/10 – Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (soggetti diversi dalle persone fisiche),

- soggetti che non sono titolari di partita IVA: modello AA5/6 – Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione, estinzione (soggetti diversi dalle persone fisiche).

Qualora i dati del rappresentante legale, che ha sottoscritto l'istanza di accreditamento al 5 per mille, differiscano da quelli del rappresentante legale risultante dall'Anagrafe Tributaria, la ricevuta segnalerà la difformità riscontrata. In tal caso sarà cura del rappresentante legale regolarizzare la propria posizione.

Qualora la domanda non venga accolta, perché il codice fiscale risulta non più attivo (per cessazione o confluenza) o non registrato in Anagrafe Tributaria, sarà necessario contattare qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, al fine di verificare la posizione e rimuovere eventuali anomalie, e ripetere quindi l'invio della domanda.

Sarà inoltre possibile richiedere, entro il termine del 10 aprile 2024, l'annullamento delle domande di iscrizione presentate erroneamente e comunque accolte, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELL'ISTANZA



ITALIA CONI

ISTANZA DI ACCREDITAMENTO AI FINI DELL'ACCESSO AL RIPARTO DEL CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE - ANNO 2024

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 LUGLIO 2020,
ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. E), ARTICOLO 2, COMMA 1, LETT. D), E ARTICOLO 6

Il modello per l'accREDITAMENTO al riparto della quota del 5 per mille è composto dai seguenti quadri.

1 - riquadro relativo ai dati e ai recapiti dell'ente

DATI DELL'ENTE	NATURA GIURIDICA	
	Associazione riconosciuta	Associazione non riconosciuta
Codice fiscale	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Denominazione	Comune	Provincia (sigla)
Frazione, indirizzo (via, piazza, ecc.) e numero civico	C.a.p.	
RECAPITI DELL'ENTE	Indirizzo di posta elettronica/PEC	
	Telefono prefisso numero	Fax prefisso numero
È necessario indicare l'indirizzo di posta elettronica/PEC, il numero di telefono e/o il numero di fax presso cui si desiderano ricevere eventuali comunicazioni inerenti gli adempimenti relativi al 5 per mille.		

Deve essere indicato il codice fiscale, la natura giuridica (indicando una sola opzione tra "Associazione riconosciuta" o "Associazione non riconosciuta"), la denominazione e la sede legale dell'ente.

Deve essere indicato l'indirizzo di posta elettronica/PEC, il numero di telefono e/o il numero di fax presso cui ricevere eventuali comunicazioni relative al contributo del 5 per mille.

2 - riquadro contenente i dati identificativi del rappresentante legale

DATI RELATIVI AL LEGALE RAPPRESENTANTE FIRMATARIO

Codice fiscale			
Cognome		Nome	
		Sesso (barrare la casella)	
		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	
Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita	
giorno	mese	anno	Provincia (sigla)
Comune		Provincia (sigla)	
Residenza anagrafica o (se diverso)		C.a.p.	
Domicilio fiscale		Frazione, via e numero civico	

Devono essere compilati tutti i campi di questo riquadro: il rappresentante legale deve indicare il proprio codice fiscale, i dati anagrafici, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale.

3 - riquadro relativo alla dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, al fine del possesso dei requisiti per l'ammissione al riparto del contributo del cinque per mille

DICHIARA CHE

- l'associazione, con denominazione, sede legale e codice fiscale indicati nel riquadro "dati dell'ente", è costituita ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- l'associazione è iscritta al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche a norma di legge;
- l'associazione è affiliata alla seguente Federazione sportiva nazionale / alla seguente Disciplina sportiva associata / al seguente Ente di promozione sportiva riconosciuta/o dal CONI/CIP (menù a tendina):

- nell'organizzazione dell'associazione è presente il settore giovanile;

l'associazione svolge in via prevalente:

- attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni
- attività di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni
- attività nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari

FIRMA

Il rappresentante legale, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare che l'associazione, così come individuata nel riquadro "dati dell'ente", è costituita ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed è iscritta al RASD, nonché l'affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuta/o dal CONI/CIP e la presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile.

Deve, inoltre, essere indicata una sola delle opzioni relative all'effettivo svolgimento in via prevalente:

- di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni,

- di attività di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni,
- di attività nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

4 - Riquadro relativo all'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario	Data dell'impegno		
		giorno	mese	anno
Riservato all'intermediario	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO			

Questo riquadro deve essere compilato dall'intermediario abilitato nel caso in cui l'ente decida di presentare la domanda di iscrizione per il suo tramite.

In tal caso, il rappresentante legale dell'ente consegna al soggetto incaricato l'istanza con l'autocertificazione debitamente sottoscritta e la fotocopia di un documento d'identità.

L'intermediario è tenuto a rilasciare, contestualmente alla ricezione della domanda, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti.

PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ISCRITTI

L'elenco degli enti iscritti sarà formato sulla base delle istanze di accreditamento validamente presentate e accolte dal sistema e non successivamente annullate dagli interessati.

L'elenco degli enti iscritti verrà pubblicato dal CONI entro il 20 aprile sul sito www.coni.it. Per ciascun soggetto sarà riportata l'indicazione della denominazione, del codice fiscale e della sede legale che risulta nell'Anagrafe Tributaria.

Le correzioni di eventuali errori rilevati nell'elenco potranno essere richieste, all'Ufficio del CONI territorialmente competente, **non oltre il 30 aprile** dal legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero da un suo incaricato munito di formale delega.

L'elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, sarà quindi pubblicato dal CONI sul sito www.coni.it, entro il 10 maggio.

REGOLARIZZAZIONE

Sono ammessi a partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che non abbiano effettuato tempestivamente l'iscrizione al contributo entro il termine ordinario (10 aprile 2024), purché presentino l'istanza di accreditamento al 5 per mille entro il **30 settembre** dello stesso anno, versando un importo pari a **250 euro**, tramite modello F24 ELIDE con codice tributo 8115 ([Risoluzione 42/E del 1° giugno 2018 - pdf](#)).

I requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione dell'istanza di accreditamento (10 aprile 2024).

RIEPILOGO SCADENZE 5 PER MILLE 2024 PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Descrizione	Scadenza
Avvio presentazione domande di iscrizione (non presente nell'elenco permanente)	6 marzo 2024
Termine presentazione domanda d'iscrizione	10 aprile 2024
Pubblicazione elenco iscritti provvisorio (sito Coni)	20 aprile 2024
Richiesta correzione domande	30 aprile 2024
Pubblicazione elenco iscritti definitivo (sito Coni)	10 maggio 2024
Termine regolarizzazione domanda iscrizione e/o successive integrazioni documentali (versando 250 euro).	30 settembre 2024

ATTENZIONE: per il Terzo settore istanze da presentare al Ministero del Lavoro

Le ASD, che sono anche Enti del Terzo Settore, dovranno richiedere l'accreditamento per la ripartizione del contributo 5 per mille al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite l'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Ricordiamo, infatti, che a partire dal 23 novembre 2021, è divenuto operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e, pertanto, dal 2022 il contributo del 5 per mille destinato agli enti del Terzo Settore iscritti al Runts è gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.